

# CONDIZIONI GENERALI - ESTENSIONI DI GARANZIA (KASKO L, KASKO XL, KASKO L Last minute, OLTRE 5, OLTRE 3, OLTRE 2)

## 1. OGGETTO

1.1 Riello S.p.a., con sede in Legnago (VR) – via Ing. Pilade Riello 7, titolare del marchio Beretta (di seguito “**Beretta**”) ha previsto a favore dell’Utente in possesso di un apparecchio (caldaia) Beretta (di seguito “**Prodotto**”) una Garanzia Convenzionale Standard (“**Garanzia Convenzionale**”), anche ai sensi dell’Art. 133 del Codice del Consumo. Per l’Utente consumatore la durata della predetta Garanzia Convenzionale è di due anni, mentre per l’Utente business è di un anno, ed è concessa a titolo gratuito. La Garanzia Convenzionale offerta da Beretta non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, ivi inclusi i diritti che possono essere esercitati dal consumatore medesimo nei confronti del venditore in forza della garanzia legale di cui agli articoli 128 e ss. del Codice del Consumo (“**Garanzia Legale**”). Il consumatore avrà pertanto la facoltà di far valere i diritti allo stesso spettanti in base alla Garanzia Legale nei confronti del venditore. Beretta ha poi previsto a favore dell’Utente i servizi di estensione della Garanzia Convenzionale, denominati “Kasko L”, “Kasko XL”, “Kasko L - Last Minute”, “Oltre 3”, “Oltre 5”, “Oltre 2” (di seguito collettivamente le “**Estensioni di Garanzia Beretta**”).

In particolare:

- formule **Kasko** Utente consumatore:

• “**Kasko L**” permette di estendere di ulteriori 3 (tre) anni la durata della Garanzia Convenzionale sul Prodotto di 2 (due) anni, così da ottenere una durata complessiva di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della verifica funzionale ed avvio della Garanzia Convenzionale ad opera di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Beretta Service (di seguito “**CAT**”);

• “**Kasko XL**” permette di estendere di ulteriori 8 (otto) anni la durata della Garanzia Convenzionale sul Prodotto di 2 (due) anni, così da ottenere una durata complessiva di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data della verifica funzionale ed avvio della Garanzia Convenzionale ad opera di un CAT;

• “**Kasko L Last Minute**” permette, in prossimità della scadenza della Garanzia Convenzionale, di estendere di ulteriori 3 (tre) anni la durata della Garanzia Convenzionale sul Prodotto di 2 (due) anni, così da ottenere una durata complessiva di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della verifica funzionale ed avvio della Garanzia Convenzionale ad opera di un CAT;

- formule **Kasko** in caso di persona giuridica o fisica che agisce nell’ambito della propria attività imprenditoriale, e quindi non qualificabile come consumatore:

• “**Kasko L**” e “**Kasko L Last Minute**” (quest’ultima se attivata in prossimità della scadenza della Garanzia Convenzionale) permettono di estendere di ulteriori 4 (quattro) anni la durata della Garanzia Convenzionale sul Prodotto di 1 (uno) anno, così da ottenere una durata complessiva di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della verifica funzionale ed avvio della Garanzia Convenzionale ad opera del CAT;

• “**Kasko XL**” permette di estendere di ulteriori 9 (nove) anni la durata della Garanzia Convenzionale sul Prodotto di 1 (uno) anno, così da ottenere una durata complessiva di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data della verifica funzionale ed avvio della Garanzia Convenzionale ad opera di un CAT.

- formule **Oltre**:

• “**Oltre 5**” permette, anche per l’Utente professionale, di estendere ulteriormente gli effetti di Kasko L prolungando la Garanzia Convenzionale sul prodotto di altri 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di scadenza di Kasko L, così da ottenere una durata complessiva di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data della verifica funzionale ed avvio della Garanzia Convenzionale;

• “**Oltre 3**” permette, anche per l’Utente professionale, di estendere ulteriormente gli effetti di Kasko L prolungando la Garanzia Convenzionale sul Prodotto di altri 3 (tre) anni a decorrere dalla data di scadenza di Kasko L, così da ottenere una durata complessiva di 8 (otto) anni a decorrere dalla data della verifica funzionale ed avvio della Garanzia Convenzionale;

• “**Oltre 2**” permette, anche per l’Utente professionale, di estendere ulteriormente gli effetti di Oltre 3 prolungando la Garanzia Convenzionale sul Prodotto di altri 2 (due) anni a decorrere dalla data di scadenza di Oltre 3 così da ottenere una durata complessiva di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data della verifica funzionale ed avvio della Garanzia Convenzionale.

1.2 Le Estensioni di Garanzia Beretta danno diritto all’Utente di usufruire dei medesimi servizi di cui alla Garanzia Convenzionale offerta da Beretta sul Prodotto, ivi comprese le stesse limitazioni, con sostituzione gratuita di pezzi di ricambio originali e manodopera illimitata.

1.3 Tutti i servizi delle Estensioni di Garanzia Beretta sono limitati alla sola caldaia con esclusione di eventuali componenti di sistema e dei collegamenti idraulici, elettrici, all’impianto e degli scarichi.

1.4 Per le offerte “Promo” (specifiche offerte promozionali che Beretta si riserva di proporre a vantaggio dei clienti) valgono le condizioni, prezzi e limitazioni indicate nelle condizioni generali del servizio per la specifica offerta Promo a corredo del Prodotto oppure visita il sito specificatamente indicato da Beretta.

## 2. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

2.1 Le Estensioni di Garanzia Beretta possono essere attivate solo sui Prodotti sopra descritti al punto 1.1 per i quali sia stata effettuata la verifica funzionale e l’attivazione della Garanzia Convenzionale da parte del Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Beretta Service (di seguito “**CAT**”).

2.2 Fermo quanto previsto al punto 2.1 che precede, l’Utente potrà richiedere l’attivazione dell’Estensione di Garanzia Beretta scelta effettuando i seguenti adempimenti:

(i) sottoscrizione del modulo di accettazione delle presenti Condizioni Generali; (ii) pagamento a Riello Spa del corrispettivo previsto per l’Estensione di Garanzia Beretta scelta con le modalità indicate al successivo punto 3 ed, in particolare: per Kasko L e Kasko XL il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla verifica funzionale e avvio della Garanzia Convenzionale; per l’Estensione Kasko L Last Minute il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza della Garanzia Convenzionale o altro termine indicato da Riello S.p.A. nel caso di specifiche promozioni, per Oltre 3 e Oltre 5 il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza dell’estensione Kasko L, per Oltre 2 il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza dell’estensione Oltre 3, (iii) sottoscrizione, e pagamento, di un Piano di Manutenzione Comfort Plus con un CAT di durata pari all’estensione di garanzia prescelta, ovvero:

- 3 anni (per l’Utente business 4 anni) in caso di sottoscrizione dell’estensione Kasko L e Kasko L Last minute;

- 8 anni (per l’Utente business 9 anni) in caso di sottoscrizione dell’estensione Kasko XL;

- 3 anni (anche per l’Utente business) in caso di sottoscrizione dell’estensione Oltre 3;

- 5 anni (anche per l’Utente business) in caso di sottoscrizione dell’estensione Oltre 5;

- 2 anni (anche per l’Utente business) in caso di sottoscrizione dell’estensione Oltre 2.

Per le formule di estensione Kasko L e Kasko XL, in caso di adesione entro trenta giorni dalla verifica funzionale e avvio della Garanzia Convenzionale, l’Utente avrà comunque la facoltà di scegliere l’eventuale adesione di un Piano di Manutenzione di durata pari a 5 anni (Kasko L) o 10 (Kasko XL), a copertura integrale della durata della Garanzia Convenzionale e della sua estensione (in modo da fruire, tra gli altri, della manutenzione ordinaria annuale sempre consigliata da Beretta ai fini della sicurezza e del corretto funzionamento del prodotto stesso, anche ai sensi del D.P.R. 74/13 e successive modifiche ed altri contenuti funzionali obbligatoria per poter fruire delle Estensioni di garanzia Beretta – al termine del primo anno di Garanzia Convenzionale).

2.3 Con la sottoscrizione di Kasko L, Kasko XL, Kasko L - Last Minute, Oltre 3, Oltre 5 e Oltre 2, e il rispetto della procedura di cui al punto 2.2, il prezzo annuale del Piano di Manutenzione Comfort Plus applicato dal CAT è da intendersi da questi bloccato per tutto il periodo di validità ed efficacia del Piano stesso.

2.4 Nel caso di mancata sottoscrizione, a cura dell’Utente, del Piano di Manutenzione Comfort Plus, Riello S.p.A. rimborserà (con le modalità indicate al punto 6.3) la cifra eventualmente già versata una tantum dall’Utente per l’attivazione dell’estensione di garanzia (di cui al punto 2.2 ii), salvo per servizi già fruiti. Resterà in ogni caso valida ed applicabile la Garanzia Convenzionale gratuita.

## 3. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

3.1 I prezzi per ciascuna Estensione di Garanzia Beretta (da intendersi IVA inclusa) sono quelli in vigore riportati nel sito [www.berettaservice.it](http://www.berettaservice.it).

3.2 Il pagamento, per ciascuna Estensione di Garanzia Beretta, dovrà essere effettuato con la seguente modalità: bollettino postale su cop 38126298 a favore di Riello Spa – Via Ing. Pilade Riello, 7 - 37045 Legnago (VR) intestato a Riello spa – Estensione Service. Sul bollettino dovranno essere riportati in modo completo:

• estremi dell’Utente e codice fiscale / P.IVA (qualora trattasi di professionista)

• indirizzo completo del luogo di installazione del Prodotto

• matricola Prodotto

• data della verifica funzionale e avvio Garanzia Convenzionale, oppure con transazione on line in massima sicurezza su [www.berettaservice.it](http://www.berettaservice.it).

3.3 È indispensabile che vengano riportati tutti i dati richiesti, poiché la mancanza di anche uno soltanto impedirà l’inserimento nell’archivio anagrafico dell’adesione, impedendo di fatto di poter fruire del servizio di estensione scelto.

3.4 L’Utente, effettuato il versamento, dovrà conservare la ricevuta dell’avvenuto acquisto e successivamente la Fattura emessa da Riello spa e dovrà allegarla al fascicolo del Piano di Manutenzione Comfort Plus stipulato ai sensi del precedente punto 2.2 (ii), ed esibirla al CAT Beretta in occasione di tutti gli interventi effettuati fino al termine dell’Estensione di Garanzia Beretta scelta. Anche i documenti attestanti le avvenute manutenzioni programmate devono essere conservati.

3.5 Per i corrispettivi per il Piano di Manutenzione Comfort Plus, Beretta prevede, a tutela dell’Utente ed in quanto servizio ricolligato alle Estensioni di Garanzia, l’indicazione di un prezzo annuo massimo.

## 4. DURATA E CESSAZIONE

4.1 In caso di perfezionamento integrale della procedura di attivazione di cui al punto 2.2, le Estensioni di Garanzia Beretta avranno efficacia dalla data di scadenza della Garanzia Convenzionale, e per la durata complessiva indicata al precedente punto 1.1 per ciascuna formula di estensione.

4.2 Qualora il Piano di Manutenzione Comfort Plus relativo al Prodotto non sia stato regolarmente adempiuto da

parte dell’Utente, ovvero nel caso di mancato assolvimento da parte di quest’ultimo degli obblighi posti a suo carico per legge o in forza delle presenti Condizioni Generali, l’Estensione di Garanzia Beretta si intenderà risolta e revocata con effetto immediato.

## 5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

5.1 Gli interventi in garanzia convenzionale ed in garanzia estesa sul Prodotto saranno effettuati dal Centro Assistenza Tecnica autorizzato Beretta Service. Il CAT effettuerà gli interventi a regola d’arte, con accessori e pezzi di ricambio nuovi ed originali e si adopererà per assicurare il perfetto funzionamento del prodotto a condizione che si siano rispettate le norme d’installazione e della buona tecnica, nonché ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo del Prodotto. Non possono essere attribuiti al CAT o a Beretta guasti o danni provocati da errate manovre, manomissioni effettuate dall’Utente, da personale non abilitato ai sensi di legge o non autorizzato Beretta, danni provocati da furti, atti vandalici, incendi, intemperie, fulmini, gelo, inondazioni, terremoti o qualsiasi causa determinata da fattori esterni al Prodotto. Il CAT si impegna a rilasciare, al termine di ogni intervento la documentazione prevista dalla legge in materia tecnica e fiscale.

5.2 Sarà in ogni caso compito dell’Utente, anche ai fini della sicurezza del prodotto e della validità della garanzia, verificare che annualmente vengano effettuati gli interventi di manutenzione secondo le scadenze, le modalità e le operazioni previste da Beretta e dal D.P.R. 412/93, 551/99, D. Lgs. 192/05 D. Lgs.311/06 D.P.R. 74/13 e successive modifiche, tra cui la manutenzione ordinaria annuale, e che l’avvenuta esecuzione degli interventi venga registrata sull’apposita modulistica, sia per interventi di rottura, sia per le normali manutenzioni. Per la periodicità degli interventi di manutenzione è fatto salvo quanto previsto nella documentazione a corredo dello specifico Prodotto. In caso di persona giuridica o fisica che agisce nell’ambito della propria attività imprenditoriale e quindi non qualificabile come consumatore, quanto previsto nel Certificato di Garanzia Convenzionale costituisce il rimedio unico ed esclusivo che l’Utente medesimo, o qualsiasi altro soggetto, potranno invocare nei confronti di Beretta, con espresa rinuncia, pertanto, a richiedere qualsiasi ulteriore importo a titolo di risarcimento o a qualsiasi altro titolo nei confronti di Beretta medesima con esclusione altresì di qualsivoglia danno indiretto o lucro cessante, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di ricavi, perdita di profitti, recalls, danno all’impresa o alla reputazione della stessa, prevedibili o meno. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, Beretta non risponderà per una somma eccedente il prezzo corrisposto dall’Utente per l’attivazione della formula di estensione scelta.

5.3 In ogni caso, Beretta non potrà essere considerata inadempiente nei confronti dell’Utente nell’ipotesi in cui il mancato rispetto delle presenti Condizioni Generali derivino da eventi oltre il ragionevole controllo di Beretta medesima (“**Forza Maggiore**”).

## 6. RAPPORTI CON I CONSUMATORI E RECESSO

6.1 Le presenti Condizioni Generali non pregiudicano i diritti e le azioni riconosciuti dal D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Codice del Consumo**”), nel caso in cui l’Utente sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo medesimo.

6.2 Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 49, 52 e 54 del Codice del Consumo, l’Utente che sia qualificabile come consumatore, può recedere dall’Estensione di Garanzia Beretta entro 14 giorni dalla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali tramite raccomandata A.R., inviata alla sede legale di Riello S.p.A. Legnago (VR) – via Ing. Pilade Riello 7, nonché alla sede del CAT con cui ha stipulato il Piano di Manutenzione Comfort Plus. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che l’Utente invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.

6.3 Il predetto recesso impedirà all’Utente di fruire delle Estensioni di Garanzia Beretta e comporterà l’estinzione dell’Estensione di Garanzia. In questa ipotesi, all’Utente saranno rimborsati eventuali somme già corrisposte a Riello (salvo quelli per prestazioni di servizi già effettuate), senza indugio ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui Riello è stato informato della decisione di recedere (è sufficiente che l’Utente invii la comunicazione con raccomandata A.R. a Riello alla sede legale di Riello S.p.A. Legnago (VR) – via Ing. Pilade Riello 7). Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dall’Utente per la transazione iniziale, salvo che non si sia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, l’Utente non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

## 7. FORO COMPETENTE

Ai sensi dell’art. 66 bis del Codice del Consumo, se l’Utente è un consumatore, sarà competente in via esclusiva il foro del suo comune di residenza o di domicilio se ubicato nel territorio italiano. Se l’Utente è una persona giuridica o fisica che agisce nell’ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Garanzia è deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

## 8. VARIE

8.1 Per tutto quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali vale quanto indicato nel Certificato di Garanzia Convenzionale. In caso di estensione a favore dell’Utente “professionista” ai sensi del Codice del Consumo: (i) l’Utente dichiara di essere a conoscenza dell’esistenza delle disposizioni di cui al Codice Etico e al Codice di Condotta adottati da UTC e successive integrazioni/modifiche (disponibili mediante accesso ai seguenti link: [http://www.utc.com/How-We-Work/EthicsAndCompliance/Documents/Code%20of%20Ethics%20-%20Full%20Code%202017/COE\\_US\\_Text\\_Doc\\_FINAL\\_itIT.pdf](http://www.utc.com/How-We-Work/EthicsAndCompliance/Documents/Code%20of%20Ethics%20-%20Full%20Code%202017/COE_US_Text_Doc_FINAL_itIT.pdf); <http://www.utc.com/Suppliers/Documents/Code%20of%20Conduct/Italian.pdf>) nonché del Modello 231 adottato da Riello S.p.A. ai sensi del D. Lgs. italiano n. 231/2001 e disponibile sul sito internet della stessa. L’Utente si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con i suddetti codici e/o Modelli e, comunque, si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre Riello ad alcuna contestazione in merito al rispetto di quanto sopra e, in particolare, al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste da norme dagli stessi richiamate, anche indirettamente; (ii) In considerazione del fatto che Riello, nell’ambito del gruppo UTC del quale è parte, è soggetta alle leggi e ai regolamenti applicabili al controllo dell’esportazione emanate dal governo degli Stati Uniti d’America e da altri governi, l’Utente si impegna a fare in modo che né Riello né UTC violino queste leggi. A tale scopo Riello si rende disponibile a fornire all’Utente tutti i chiarimenti necessari su dette leggi e regolamenti e si impegna a conformarsi a tali controlli e regolamentazioni, secondo quanto richiesto da Riello. (iii) L’Utente si obbliga altresì al rispetto della normativa in materia di concorrenza e si obbliga a non porre in essere condotte considerate illegittime ai fini della normativa sulla concorrenza. In caso di violazione del presente art. 8.1 Riello avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c..

## 9. PRIVACY

Per “Leggi sulla privacy dei dati” si intendono le leggi nazionali, federali, statali e provinciali relative alla riservatezza dei dati, alla protezione delle informazioni o dei dati personali e al trasferimento transfrontaliero di informazioni o dati personali, tra cui, a titolo esemplificativo, l’Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (“HIPAA”), le leggi e le normative degli stati membri dell’Unione europea ai sensi della Direttiva 95/46 / CE dell’Unione europea (la “Direttiva UE”), il GDPR e qualsiasi legge o regolamento dell’Unione europea che possa essere adottato per sostituire la Direttiva UE o il GDPR. Conformità con la Legge. I prodotti e/o servizi forniti da Beretta richiedono la raccolta di Informazioni personali (informazioni e dati scambiati in connessione con il presente accordo che siano collegati a qualsiasi persona fisica identificata o identificabile o, nella misura in cui vi sia un conflitto con la legge applicabile, che siano soggetti alle leggi sulla privacy dei dati applicabili). Entrambe le parti devono conformarsi alle Leggi sulla privacy applicabili in merito alle Informazioni personali elaborate in relazione alle attività regolate dal presente accordo. Le parti si impegnano a prendere tutte le ragionevoli misure commerciali e legali al fine di proteggere le Informazioni personali dall’indebita divulgazione. Diritti e obblighi: a) l’Utente, qualora fornisca Informazioni personali a Riello, garantirà di avere il diritto legale di poter agire in tal senso. L’Utente provvederà ad informare le persone interessate in merito alla comunicazione delle loro Informazioni personali a Riello, prima che tali informazioni vengano fornite a Riello medesima; b) Riello potrà condividere le Informazioni personali con i fornitori di servizi di Riello, ma solo in conformità con le Leggi sulla privacy applicabili e con l’attuazione delle adeguate misure di protezione; c) Riello potrà memorizzare le Informazioni personali su server localizzati e accessibili globalmente dalle entità Riello e UTC, dai fornitori di servizi, e dotati di appropriate misure di protezione; d) nella misura in cui Riello elabori le Informazioni personali ai sensi del presente accordo, conserverà le Informazioni personali per tutta la durata del presente accordo e anche in seguito, come previsto dal presente accordo, al fine di proteggere i diritti legali di Riello, o come previsto o permesso dalla legge e/o da requisiti di audit. Nella misura in cui Riello elabori le Informazioni personali per scopi diversi e non contemplati nel presente accordo, Riello si erge a titolare e assume obblighi legali in qualità di titolare, anche per la definizione del periodo di conservazione dei dati appropriato; e) se le Informazioni personali dovessero essere coinvolte in un Incidente di violazione dei dati (insieme di circostanze che comportano l’effettiva o ragionevole possibilità di accesso o possesso non autorizzato o la perdita o la distruzione di Informazioni personali), la parte sul cui sistema sono stati memorizzati i dati è responsabile per eventuali notifiche e costi associati. A meno che non sia proibito per legge o dall’ente giurisdizionale, la parte che effettua la notifica è tenuta a collaborare e coordinarsi con l’altra parte per l’inserimento del contenuto della notifica prima che questa venga inviata; f) durante l’esecuzione del presente accordo, se una parte viene a conoscenza di: (i) reclami o accuse di violazione delle Leggi sulla privacy riguardanti le Informazioni personali; (ii) richieste da parte di uno o più persone fisiche per l’accesso, la correzione o la cancellazione di Informazioni personali; (iii) richieste o reclami da parte di uno o più persone fisiche relativamente all’elaborazione delle Informazioni personali, la parte si impegnerà al fine di notificare tempestivamente l’altra parte, eccetto per i casi proibiti dalla legge, dalle forze dell’ordine o dall’ente giurisdizionale. Le parti si impegnano a fornire reciproca e ragionevole assistenza commerciale per indagare sull’accaduto, identificando le informazioni rilevanti, preparando un’azione di risposta, attuando un rimedio e/o collaborando in maniera eticamente corretta e difendendo da qualsiasi rivendicazione e procedimenti giudiziari o normativi. Informativa privacy disponibile al seguente sito <http://www.berettaclma.it/privacy-policy>.